

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2067)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1972

Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417, prevede che per la sostituzione degli agenti addetti al recapito, allo scambio e trasporto degli effetti postali e ai servizi di ricevitoria, nei casi in cui detto personale si assenti per qualsiasi motivo, le Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni facciano ricorso all'opera dei sostituti, ossia di quelle persone non legate all'Amministrazione da rapporto di impiego, che abbiano chiesto l'iscrizione in appositi elenchi provinciali.

Detti sostituti possono essere chiamati a prestare servizio anche in province diverse da quella per cui hanno presentato la domanda, purchè limitrofe, e, a norma del successivo articolo 126, ad essi può essere affi-

dato l'incarico di reggente anche di posti di nuova istituzione o vacanti per cessazione dell'agente titolare.

Senonchè, in pratica, l'Amministrazione incontra notevoli difficoltà per la copertura dei posti di portalettere rimasti vacanti, in quanto non sempre gli iscritti nell'elenco provinciale sono disponibili.

Si verifica, infatti, che gli inviti dell'Amministrazione non siano accolti dagli iscritti, perchè questi hanno trovato un altro lavoro, come spesso avviene nell'Italia settentrionale, oppure perchè la zona di portalettere da servire sia eccessivamente lontana dall'abitazione dell'iscritto e tale da richiedere notevoli spese di trasporto e di soggiorno.

La soluzione ottimale per ovviare a tali inconvenienti sarebbe quella di ampliare il

ruolo degli agenti di cui trattasi, in modo da poter disporre di un congruo numero di unità su cui contare per la sostituzione degli assenti, e di procedere alla copertura dei nuovi posti.

Peraltro, come è noto, l'espletamento di pubblici concorsi, particolarmente per il conferimento dei posti nell'ex carriera ausiliaria, comporta, oltrechè un onere finanziario non indifferente, parecchie difficoltà di ordine organizzativo connesse soprattutto al lungo tempo necessario alla loro definizione, in dipendenza del gran numero di candidati che ad essi partecipano, numero che talvolta ascende a parecchie decine di migliaia.

Alle esigenze che nel delicato e fondamentale settore della raccolta e del recapito della corrispondenza si sono di volta in volta presentate si è finora provveduto facendo ricorso a leggi speciali che hanno autorizzato la copertura dei posti disponibili tramite la più celere procedura dei concorsi per titoli riservati ai reggenti ed ai sostituti, evitando a questi, che avevano già prestato diversi anni di servizio, un doloroso licenziamento.

Si ravvisa ora la necessità di una revisione dell'attuale disciplina, al fine di stabilire in via permanente criteri razionali per la copertura, in modo più rapido possibile e con personale qualificato, dei posti che si rendono disponibili nella qualifica di fattorino degli uffici locali.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, ispirato al principio di conciliare l'esigenza funzionale del pubblico servizio con quella di rispettare il precetto costituzionale di non far luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini.

A tal fine, fermo restando il criterio già esistente del ricorso, per la sostituzione degli agenti assenti e per la copertura dei posti vacanti, alla categoria dei sostituti, si è previsto che l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti stessi, attraverso cui, a determinate condizioni, si consegue il passaggio in ruolo, debba operarsi mediante pubblici concorsi per titoli.

Ciò premesso, si illustra qui di seguito sinteticamente il contenuto dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1. — Come già si è accennato, l'articolo 125 del testo unico 9 agosto 1967, n. 1417, stabilisce che tutti i cittadini in possesso dei requisiti di legge possano, a domanda, essere iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti.

Con la norma in esame si prevede la sostituzione del predetto articolo 125, al fine precipuo di stabilire che all'elenco dei sostituti si accede mediante pubblico concorso per titoli, da bandirsi su base provinciale.

Tale modificazione costituisce il presupposto necessario per l'introduzione del nuovo sistema previsto nel successivo articolo 2 per la copertura dei posti disponibili nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali.

Si è peraltro ritenuto di dover fissare un limite per le iscrizioni nell'elenco stesso, determinandolo nel 30 per cento dei posti di agenti in assegno alla provincia, esclusa la scorta.

Si è infatti riscontrato che, se il numero degli aspiranti sostituti è troppo alto, gli iscritti nell'elenco sono chiamati a prestare servizio ad intervalli troppo lunghi, con la conseguenza che, nella maggioranza dei casi, essi non hanno interesse a mantenersi a disposizione dell'Amministrazione. Ne deriva, da una parte, che quando l'Amministrazione ha necessità di attingere a tale elenco si trova di fronte, come già accennato, a dinieghi di iscritti che già hanno trovato sistemazione altrove e, dall'altra, che le prestazioni di coloro che rispondono alla chiamata hanno carattere saltuario ed episodico. Talchè vengono a mancare le condizioni per garantire nel sostituto quella continuità di applicazione necessaria per acquisire il minimo di conoscenza dell'organizzazione e dell'espletamento del servizio.

Nell'articolo si stabilisce altresì che un'aliquota del 10 per cento dei posti messi a concorso è riservata agli orfani del personale postelegrafico ed alle vedove del personale medesimo che sia deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione. La disposizione non ha carattere innovativo, limitandosi a riprodurre la norma contenuta nell'articolo 64 del medesimo testo unico

che, in atto, prevede detta riserva per i concorsi di accesso all'ex carriera ausiliaria degli uffici locali.

A favore delle anzidette vedove si è ritenuto poi di elevare a 45 anni il limite massimo di età per l'iscrizione nell'elenco, al fine di rendere in concreto operante la riserva, essendo evidente che è più verificabile la possibilità che in tale pietosa situazione si vengano a trovare persone di età avanzata.

Per quanto riguarda la formazione della apposita graduatoria, sulla base della quale verrà disposta l'iscrizione nell'elenco, si è stabilito che essa verrà formata dalla Commissione provinciale per gli uffici locali, applicando i criteri fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali. In tal modo si è assicurato il massimo di funzionalità attraverso l'articolata formazione delle graduatorie da parte delle Commissioni provinciali per gli uffici locali e, nel contempo, si è garantita l'uniformità di valutazione in tutto il territorio nazionale, stabilendosi che le Commissioni stesse debbano attenersi ai criteri di ordine generale preliminarmente fissati dal massimo organo consultivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in materia di uffici locali, e cioè la Commissione centrale per gli uffici locali.

È da precisare infine che, attualmente, l'Amministrazione, a norma dell'articolo 17 del testo unico n. 1417 del 1967, può costituire, presso ciascun ufficio, una scorta di personale per la sostituzione e degli operatori e degli agenti assenti per congedo, malattia od altre cause.

Con la disposizione in esame e con la modifica dell'articolo 17 citato (vedi art. 10 del presente disegno di legge), in forza della quale, in luogo della scorta agenti presso ciascun ufficio, viene costituita una scorta su base provinciale, si stabilisce tra l'altro che l'Amministrazione debba ricorrere alla detta scorta anche per la copertura di posti di nuova istituzione o comunque vacanti, alla quale in atto, come già detto, si può provvedere soltanto con i sostituti iscritti nell'elenco provinciale, a mente dell'articolo 126 del citato testo unico n. 1417 che, limitata-

mente a questa parte, viene recepito nell'articolo in esame.

Conseguentemente con la nuova formulazione dell'articolo 125 viene espressamente sancito il principio che la reggenza è affidata ai sostituti nel solo caso che non sia possibile provvedervi a mezzo della scorta.

Articolo 2. — Con l'articolo in esame si provvede alla sostituzione dell'articolo 63 del testo unico n. 1417 del 1967, che regola in atto l'accesso alla carriera ausiliaria degli uffici locali, prevedendo il superamento di un pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina a fattorino.

Come si è già accennato nella parte introduttiva, la selezione per l'accesso in detta carriera verrebbe operata, in base alla normativa che si propone, in sede di formazione dell'elenco dei sostituti, tra i quali vengono prescelti, mediante concorso per titoli, tenuto conto anche di un periodo minimo di servizio effettivamente prestato, coloro che debbono occupare i posti disponibili nell'ex carriera ausiliaria.

Il nuovo sistema, mentre assicura, come già detto, il rispetto del principio costituzionale di dare a tutti i cittadini la possibilità di accesso al pubblico impiego, fornisce all'Amministrazione un mezzo più idoneo per l'acquisizione nei propri ruoli di elementi professionalmente capaci. Sotto quest'ultimo aspetto va sottolineato il requisito della prestazione di un effettivo servizio per un periodo di almeno sei mesi, richiesto per partecipare al concorso per titoli. Altro aspetto positivo del nuovo sistema è quello connesso con la previsione, contenuta nello stesso articolo, secondo la quale i posti disponibili al 1° gennaio di ogni anno nella qualifica di fattorino vengono conferiti con effetto dal 1° luglio.

In tal modo, infatti, l'organico di detto personale risulterà sempre aggiornato, limitandosi così al massimo il ricorso all'opera dei reggenti.

Con lo stesso articolo viene prevista la valutazione per metà, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, dei servizi prestati in qualità di reggente anteriormente alla nomina a fat-

torino; la disposizione sostanzialmente riproduce quella contenuta nell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che consente, ai medesimi fini, la valutazione del servizio comunque prestato prima della nomina in ruolo.

La norma trova fondamento nella necessità di dare al sostituto iscritto un incentivo ed una concreta aspettativa, che nella disciplina vigente mancano pressochè totalmente con la conseguenza, già rilevata, di disaffezionare gli iscritti dal continuare a prestare la loro opera.

Articolo 3. — L'abrogazione dell'articolo 64 del testo unico n. 1417 del 1967 e dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 652, si pone in relazione alla nuova disciplina recata dagli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge.

Per quanto riguarda la riserva di posti in favore degli orfani e delle vedove del personale postelegrafonico, essa è stata contemplata nell'articolo 1 in sede di formazione degli elenchi provinciali dei sostituti.

Per quanto concerne, invece, la soppressione dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 652, che riserva ai sostituti ed ai reggenti una aliquota di posti nei concorsi pubblici per fattorini, essa si rende necessaria in conseguenza dell'introduzione del nuovo sistema previsto dall'articolo 2 del presente disegno di legge, che, si ricorda, consente solamente agli iscritti nell'elenco di partecipare ai concorsi per i posti di ruolo vacanti.

Articolo 4. — Con la nuova formulazione dell'articolo 126 del testo unico n. 1417 del 1967, si sono fissati i criteri per l'affidamento della reggenza ai sostituti.

In particolare si è previsto che, quando sia necessario avvalersi dell'opera del sostituto, la precedenza è attribuita a chi abbia la residenza nella località da almeno un anno; e ciò, in quanto si è verificato nel passato che, in vista dell'istituzione di nuovi posti di recapito o di agente interno eccetera, alcuni sostituti più anziani trasferivano la loro residenza nel comune ove doveva istituirsi il nuovo posto, danneggiando così

gli altri sostituti del luogo ivi residenti da più anni. Per evitare tali abusi, che si sono riscontrati nel passato con trasferimenti di residenza di sostituti da una provincia all'altra nell'imminenza dell'istituzione del posto, si è inserito nel regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505) l'articolo 35 che qui si trascrive: « Il sostituto che trasferisce la propria residenza in altra provincia può essere iscritto, a domanda, nell'elenco della provincia di nuova residenza e conserva l'anzianità posseduta, purchè abbia almeno un anno di residenza nella nuova sede ».

Per tali considerazioni nel presente articolo si è adottato uguale criterio preferenziale per il conferimento della reggenza ai sostituti nei casi in cui non sia possibile il ricorso all'agente di scorta.

Per ragioni di ordine sistematico, si è ritenuto di trasferire nell'articolo in esame le disposizioni del quarto e dell'ultimo comma dell'articolo 125 del predetto testo unico n. 1417 del 1967, concernenti, rispettivamente, l'obbligo per i reggenti di prestare promessa solenne e la determinazione di responsabilità dei reggenti e dei sostituti verso i terzi.

Articolo 5. — Con tale articolo viene fissato il trattamento economico del sostituto reggente nella misura corrispondente a quello iniziale dei fattorini ed assimilati (tabella XXIV, art. 119, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077), ripristinando così una disposizione in vigore anteriormente alla legge 2 marzo 1963, n. 307.

Difatti l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, numero 656, modificato dall'articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, abrogato dall'articolo 104 della legge n. 307 già citata, stabiliva che ai reggenti di posti di portalelettere competeva durante il periodo di reggenza il trattamento economico iniziale spettante ai portalelettere.

Articolo 6. — La norma in esame determina il trattamento economico da usare al

sostituito che sia chiamato a prestare servizio in località fuori del comune di residenza, stabilendosi che a detto personale, oltre alle competenze previste dal precedente articolo 5, spetta un rimborso spese nella misura forfettaria di lire 1.500 lorde giornaliere.

La disposizione trova la sua giustificazione nel fatto che a detto personale non spetta il trattamento di missione previsto dalla legge 15 aprile 1961, n. 291.

Articolo 7. — Con il presente articolo viene modificata la disciplina delle assenze per congedo e per malattia dei reggenti contenuta nell'articolo 128 del testo unico n. 1417 del 1967, stabilendosi, per quanto concerne il congedo, che ai medesimi spetta un periodo di un mese, in luogo dei quindici giorni attualmente previsti.

Per quanto riguarda la malattia, ai reggenti vengono estese le norme più favorevoli sancite per il personale non di ruolo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Attualmente, infatti, a norma dell'ultimo comma del vigente articolo 128 del testo unico n. 1417 del 1967, è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei reggenti che si assentino per malattia prima di aver compiuto un anno di servizio continuativo.

Il nuovo testo sancisce poi espressamente che non si fa luogo alla cancellazione dall'elenco provinciale nei casi di cessazione dal servizio per malattia; tale precisazione è ritenuta opportuna in relazione al suaccennato rinvio alle norme vigenti per il personale civile non di ruolo, che prevedono la risoluzione del rapporto di impiego quando il dipendente superi il periodo massimo di assenze consentite.

Articolo 8. — Con tale articolo, si provvede a modificare l'articolo 129 del testo unico n. 1417 del 1967, aggiornandone le disposizioni con il riferimento alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Articolo 9. — La norma sostituisce il vigente articolo 131 del testo unico n. 1417 del 1967, concernente i casi di cessazione dall'incarico e di cancellazione dall'elenco.

Per quanto riguarda i casi di cessazione dall'incarico, nel testo che si propone si è inserita la previsione della sostituzione del reggente, quando si renda disponibile un agente della scorta, e si è espressamente prevista la possibilità di revoca della reggenza.

Con gli ultimi due commi si è infine decentrata la materia dei ricorsi avverso i provvedimenti di cancellazione dall'elenco, trasferendosi la competenza in materia dal direttore centrale degli uffici locali alla commissione provinciale per gli uffici locali.

Articolo 10. — Con il presente articolo si provvede a modificare l'ultimo comma dell'articolo 17 del citato testo unico n. 1417 del 1967, comma che concerne la possibilità di costituire presso ciascun ufficio locale una scorta per la sostituzione del personale assente.

Per ciò che riguarda gli operatori nulla viene innovato rispetto alla vigente normativa.

Per il personale dell'esercizio degli uffici locali, appartenente al ruolo della tabella XXIV di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si è inteso invece ricorrere ad un diverso meccanismo, stabilendosi che, in luogo della scorta prevista dall'ultimo comma dell'attuale articolo 17 del testo unico n. 1417 del 1967 per ciascun ufficio, sia costituita una scorta in ogni provincia in rapporto all'assegnamento del personale applicato a tutti gli uffici della provincia stessa.

Con tale scorta si provvederà non solo alle esigenze determinate dalle assenze per congedo, malattia od altre cause, ma anche alla copertura provvisoria dei posti di nuova istituzione o di quelli resisi vacanti per cessazione o sospensione dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente titolare del posto.

Per il funzionamento della scorta e la concreta utilizzazione delle unità da cui essa è formata, si è ritenuto di dover costituire, nell'ambito di ciascuna direzione provin-

ciale, più circoscrizioni territoriali, ciascuna delle quali comprendente uno o più uffici locali ed agenzie nei quali esistano complessivamente almeno cinque posti di portalettere o assimilati.

Dette circoscrizioni verranno stabilite con provvedimento del direttore provinciale, provvedimento che dovrà anche indicare l'ufficio locale da eleggere a sede del centro scorta, al quale verranno assegnate le unità di scorta per le esigenze della circoscrizione.

Ovviamente, nella scelta dell'ufficio sede del centro scorta, le direzioni provinciali dovranno tener presente che esso sia, rispetto agli altri uffici della circoscrizione, in posizione baricentrica o situato presso un importante nodo stradale; e ciò per dare la possibilità agli agenti di scorta di raggiungere il posto di lavoro con maggiore facilità e tempestività.

Le unità di scorta debbono di norma essere utilizzate per la sostituzione degli agenti della circoscrizione assenti dal servizio; in caso di necessità, e qualora le esigenze della circoscrizione lo permettano, possono essere comandate a sostituire il personale di altre circoscrizioni.

È superfluo precisare che, quando tutte le unità agenti della circoscrizione sono presenti, il personale applicato al centro scorta, per non rimanere inoperoso, deve essere impiegato in via continuativa a svolgere tutte le mansioni proprie della carriera ausiliaria presso l'ufficio ove il personale stesso è applicato, con l'obbligo di prestare la propria opera per l'intero orario giornaliero, fissato dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27.

Una siffatta organizzazione consentirà di provvedere in modo organico alle sostituzioni del personale assente con una spesa che sarà peraltro contenuta in limiti ristretti, dato che non sarà più necessario fissare un contingente di scorta per ogni ufficio, o, in mancanza di questa, ricorrere all'opera dei sostituti.

Con l'ultimo comma dell'articolo, infine, si procede all'abrogazione dell'articolo 18 del più volte citato testo unico n. 1417 del 1967.

La disposizione, infatti, recata da detto articolo 18, che condiziona l'utilizzazione dei

sostituti all'eventualità che l'Amministrazione non abbia provveduto a costituire la scorta, deve ritenersi caducata dal nuovo sistema di sostituzione del personale assente introdotto con il presente disegno di legge.

Articolo 11. — Si premette che, per effetto dell'entrata in vigore della riforma delle ricevitorie, disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, numero 656, il personale, che fino al 30 settembre 1952 aveva prestato servizio nelle ricevitorie postali e telegrafiche più importanti come addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi, dal 1° ottobre 1952 non fu più assicurato presso l'INPS perchè considerato prestatore d'opera autonomo; e ciò benchè detto personale continuasse a prestare la propria opera nell'interesse della Amministrazione verso il compenso unitario per ogni pezzo recapitato fissato nel regolamento di esecuzione 20 ottobre 1953, n. 1234.

Successivamente l'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, prevede un rapporto contrattuale di diritto privato per gli addetti a tale servizio, nel caso che avessero recapitato una media mensile di almeno ottocento oggetti. Gli appartenenti a questa categoria (890 unità) che si trovavano ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge 2 marzo 1963, n. 307, cioè il 1° aprile 1963, vennero inquadrati in ruolo nella qualifica iniziale di fattorino, a decorrere dal 1° aprile 1963, ai sensi dell'articolo 73 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

Nei confronti di tale personale non fu peraltro prevista, ai fini dell'erogazione del trattamento di quiescenza, alcuna valutazione del servizio reso nella predetta qualità di prestatore d'opera, ossia del periodo compreso tra il 1° ottobre 1952 e la data in cui i singoli interessati hanno conseguito la nomina a contrattista.

La norma in esame intende ora rimuovere detta lacuna, attribuendo agli interessati (attualmente sono rimaste in servizio solo 610 unità) la possibilità di procedere al riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del sopra menzionato periodo di servizio.

Articolo 12. — Nel primo comma dell'articolo in esame si prevede, con disposizione transitoria, che mantengono l'iscrizione nell'elenco coloro che già risultano iscritti (circa 32.000) negli elenchi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Di pari natura sono le disposizioni contenute nei successivi commi, intese a permettere l'iscrizione nell'elenco dei sostituti anche ad una particolare categoria che, sia pure senza alcun rapporto con l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ha effettuato il servizio di recapito.

Si tratta di coloro che hanno svolto, per incarico del comune, detto servizio in quelle località minori dove l'Amministrazione non ha ritenuto di doverlo effettuare direttamente a mezzo di propri portalettere, per la scarsa entità del traffico.

Tale deroga al blocco delle iscrizioni si applica soltanto nei confronti di coloro che risulteranno, alla data di entrata in vigore della legge, aver prestato servizio per almeno un anno.

Articolo 13. — L'attribuzione del trattamento economico, disposto con l'articolo 5, comporterebbe un aumento del 9 per cento sulla spesa globale dell'esercizio finanziario, ossia una maggiore spesa di lire 700 milioni; tenuto conto, però, che buona parte dei posti di ruolo privi di titolare saranno coperti mediante l'assunzione degli idonei dei concorsi già espletati e che, di conseguenza, verrà a diminuire il ricorso all'opera dei so-

stituti, detta maggiore spesa potrà proporzionalmente ridursi ed essere valutata in 500 milioni di lire.

L'onere complessivo per la corresponsione del rimborso spese (vedi articolo 6 del disegno di legge) ai sostituti comandati a prestare servizio fuori del comune di residenza può essere calcolato solo su dati del tutto ipotetici in quanto trattasi di una innovazione.

In proposito può comunque prevedersi che le assenze non coperte dalla scorta e dai predetti sostituti residenti *in loco* si aggirino intorno al 10 per cento del totale delle assenze stesse e che detto totale non superi quello verificatosi nel 1970 (1.368.950 giornate).

Partendo da tali premesse, detto rimborso spese di lire 1.500 lorde giornaliere andrebbe moltiplicato per un decimo delle assenze cioè per 136.895 giornate, per cui la spesa annua ammonterebbe a 200 milioni di lire.

Per la copertura della spesa relativa agli stipendi (lire 500 milioni) non occorre alcuna maggiore assegnazione di fondi, in quanto lo stanziamento previsto nel capitolo 108 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1972 è sufficiente a fronteggiare il nuovo onere.

Per la maggiore spesa di lire 200 milioni derivante dalla concessione del rimborso spese forfettario, si provvederà mediante una riduzione di pari importo dello stanziamento del predetto capitolo 108.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 125 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, modificato dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 259, è sostituito dal seguente:

« Alla sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni e sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, si provvede con gli iscritti in un apposito elenco tenuto presso ogni direzione provinciale, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'articolo 17 del presente testo unico.

L'iscrizione nell'anzidetto elenco provinciale, il quale dovrà comprendere un numero di sostituti pari al 30 per cento dei posti, di cui alla citata tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in assegno alla direzione provinciale, esclusa la scorta, si consegue mediante pubblico concorso per titoli da bandirsi con ordinanza del direttore provinciale, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi al suddetto concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai venticinque, elevata a quarantacinque in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo utile per il conseguimento della pensione;

- c) buona condotta;
- d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;
- e) titolo di studio di licenza elementare.

Il 10 per cento dei posti disponibili di sostituto messi a concorso è riservato a favore degli orfani del personale postelegrafonico e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Per lo svolgimento e la definizione del concorso stesso si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La graduatoria è formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali che procede alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri preliminarmente fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali. Detta graduatoria è approvata dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il direttore provinciale, in base alla graduatoria del concorso, dispone con ordinanza l'iscrizione dei vincitori nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo giorno del mese successivo alla formazione della detta graduatoria.

L'iscrizione nell'elenco è mantenuta fino al compimento dell'età di sessantacinque anni ».

Art. 2.

L'articolo 63 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« I posti disponibili al 1° gennaio di ogni anno nella qualifica di fattorino del perso-

nale di esercizio degli uffici locali di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, fatte salve le riserve menzionate nell'ultimo comma del presente articolo, sono conferiti con decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno mediante concorso per titoli, cui sono ammessi gli iscritti negli elenchi provinciali previsti dall'articolo 125 del presente testo unico che abbiano prestato lodevole servizio effettivo, anche non continuativo, per almeno sei mesi.

All'atto della nomina a fattorino i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di reggente saranno valutati per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici.

Sono salve le riserve dei posti previste dagli articoli 10 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259, dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e dagli articoli 4, ultimo comma, e 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 ».

Art. 3.

Sono abrogati l'articolo 64 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 652.

Art. 4.

L'articolo 126 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Qualora gli agenti del centro scorta siano tutti occupati nella sostituzione di agenti della circoscrizione, le reggenze, sia dei posti vacanti che dei posti il cui titolare è assente per congedo, malattia od altre cause, sono conferite ai sostituti secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco, dando la precedenza all'iscritto che risiede da almeno un anno nella località da servire.

Nel caso di più aventi titolo alla reggenza nella stessa sede la preferenza è determinata

dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli ed all'età.

All'atto di assumere per la prima volta la reggenza l'iscritto è tenuto a prestare promessa solenne davanti al direttore o reggente dell'ufficio locale e in presenza di due testimoni.

I reggenti non assumono verso terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa da quella attribuita alla Amministrazione e da questa assunta ».

Art. 5.

L'articolo 127 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Durante la reggenza è corrisposto agli interessati il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo ed assimilati, di cui alla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sezione *D*, personale di esercizio degli uffici locali, secondo quadro.

Ai detti reggenti spettano le quote di agguenza di famiglia, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, la tredicesima mensilità e le competenze accessorie nei casi e nella misura previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 29 ».

Art. 6.

L'iscritto nell'elenco provinciale, chiamato a prestare servizio fuori del comune di residenza, ha diritto, oltre al trattamento economico previsto dall'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel testo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, ad un rimborso spese nella misura forfettaria di lire 1.500 lorde, per ogni giorno di effettivo servizio, modificata nella stessa misura percentuale in caso di variazione dell'indennità di missione prevista dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, e successive modificazioni.

Art. 7.

L'articolo 128 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Ai reggenti che prestano servizio per un anno spetta un mese di congedo che può essere usufruito anche in periodi frazionati.

Nel caso di prestazioni inferiori all'anno, detto congedo sarà concesso in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

Per quanto concerne le assenze per malattia si applicano le norme vigenti per il personale civile non di ruolo dello Stato.

Non si fa luogo a cancellazione dall'elenco provinciale nei casi di cessazione dall'incarico per malattia ».

Art. 8.

L'articolo 129 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« In caso di infortunio sul lavoro, debitamente accertato, spetta al reggente il medesimo trattamento previsto per il personale di ruolo, di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

Art. 9.

L'articolo 131 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, modificato dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1967, n. 652, è sostituito dal seguente:

« I reggenti cessano dall'incarico, oltre che nei casi previsti dal presente testo unico, anche:

a) per rientro dell'agente preposto al servizio;

b) per sopravvenuta disponibilità di un agente di scorta;

c) per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo;

- d) per soppressione del posto;
- e) su domanda dell'interessato;
- f) per revoca della reggenza.

I sostituti che, benchè siano stati diffidati dal direttore provinciale, non assumano, senza giustificato motivo, la reggenza loro conferita, sono cancellati dall'elenco provinciale.

Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco provinciale dei sostituti, di mancato conferimento della reggenza o di revoca della reggenza, adottato dal direttore provinciale, è ammesso il ricorso alla commissione provinciale per gli uffici locali, la quale decide in via definitiva.

L'interessato ha facoltà di far pervenire alla commissione eventuali scritti o memorie e di intervenire alla seduta per presentare oralmente i propri motivi ».

Art. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dai seguenti:

« Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'Amministrazione determina la scorta per la sostituzione degli operatori assenti per congedo, malattia od altre cause.

Per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali e ai servizi di ricevitoria, assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè per la copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, la scorta è determinata per provincia in relazione alle unità in assegno nella provincia stessa.

Ai fini dell'applicazione delle unità di scorta di cui al comma precedente, sono istituite con provvedimento del direttore provinciale, nell'ambito di ciascuna provincia, circoscrizioni territoriali con uno o più uffici locali ed agenzie nei quali esistano complessivamente almeno cinque posti di portalettere

ed assimilati. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli uffici centro scorta di ciascuna circoscrizione.

Le unità di scorta agenti assegnate alla provincia sono applicate presso gli uffici centro scorta di cui al comma precedente, con disposizione del direttore provinciale, in proporzione al numero dei posti di portalelettere ed assimilati della relativa circoscrizione e devono normalmente provvedere alle esigenze degli uffici compresi nella circoscrizione stessa ed, in caso di necessità, a quelle degli uffici di altre circoscrizioni ».

L'articolo 18 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è abrogato.

Art. 11.

Il periodo di servizio effettivamente prestato dal 1° ottobre 1952 sino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, in qualità di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza, può essere riscattato dagli iscritti al « Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie delle poste e delle telecomunicazioni », di cui all'articolo 140 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417.

Art. 12.

Mantengono l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti coloro i quali siano già iscritti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco provinciale gli incaricati del servizio di recapito che hanno eseguito il servizio per almeno un anno a spese del comune alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'istanza deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data indicata nel

precedente comma; gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, salvo il limite massimo di età che è elevato a quarantacinque anni.

Essi vengono collocati nell'elenco provinciale dopo l'ultimo iscritto alla data di presentazione della domanda alla direzione provinciale competente per territorio, conservando l'anzianità di effettivo servizio di recapito prestato a spese del comune.

Il numero degli iscritti nell'elenco provinciale di cui ai precedenti commi va computato ai fini della determinazione dei posti disponibili da mettere a concorso ai sensi del secondo comma dell'articolo 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1972 in lire 700 milioni, si farà fronte:

per quanto riguarda la somma di lire 500 milioni, concernente la retribuzione dei sostituti, con la somma già iscritta nel capitolo 108 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1972;

per quanto riguarda la somma di lire 200 milioni, concernente il rimborso spese forfettario previsto nell'articolo 6, mediante riduzione di pari importo della somma stanziata per il medesimo anno 1972 nel predetto capitolo 108.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.